

2024

SCHEDA NR. 8/2024

III FASCIA PERSONALE ATA 2024/25 – 2026/27




GRADUATORIE DI CIRCOLO/ISTITUTO

Decreto Ministeriale



CISL
SCUOLA



Legenda	Simboli
Novità	
Nota Bene	
Attenzione	

1

PREMESSA

A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/21 è possibile produrre domanda anche per il profilo di operatore scolastico.

Per tutti i profili professionali, ad eccezione di quello di collaboratore scolastico, è richiesto quale requisito di accesso anche la certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica. Tale certificazione, anche per i nuovi inserimenti, dovrà essere posseduta dagli **aspiranti entro il 30 aprile 2025**.

Le dichiarazioni relative ai titoli di preferenza devono essere necessariamente riformulate da tutti gli aspiranti in quanto si tratta di situazione soggette a scadenza.

L'istanza:

- è **unica** (nuovo inserimento/aggiornamento/conferma) per **tutti** i profili professionali richiesti;
- deve essere presentata **dal 28 maggio 2024 al 26 giugno 2024 esclusivamente tramite istanze on line** indirizzata ad una sola istituzione scolastica di una sola provincia e **non può essere presentata** per le scuole della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La **scelta delle istituzioni** scolastiche **avverrà contestualmente** alla presentazione della domanda con **un massimo di 30 scuole della medesima ed unica provincia** per tutti i profili professionali cui l'aspirante ha titolo. Nel limite delle 30 istituzioni **deve essere inclusa anche l'istituzione scolastica destinataria dell'istanza**. In mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia avverrà solo nella istituzione scolastica destinataria della domanda.

N.B.: La scelta delle scuole è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nel precedente triennio e che presentano solo la domanda di conferma o aggiornamento.


Gli attestati di qualifica professionale sono validi e pertanto valutabili se rilasciati ai sensi dell'art. 14 della L. 845/1978 **ovvero ai sensi del D.Lvo. n. 13 del 16/01/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al D.I.30/06/2015**





Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente purché presentino **domanda di conferma** per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, **sarà assegnato, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia** sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 3 marzo 2021, n. 50 e delle rettifiche intervenute a seguito delle



2



<p>verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. (art. 1.4).</p> <p>Le nuove graduatorie di istituto di III fascia sostituiscono quelle del triennio precedente; pertanto, gli interessati dovranno comunque presentare domanda di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ conferma se vogliono mantenere la valutazione già acquisita nelle graduatorie precedenti esclusivamente per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i (art. 5 comma 4); ➤ aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza. Nella domanda andrà specificato il profilo professionale di interesse e per ciascun profilo i requisiti di accesso (art. 5 comma 5); ➤ Gli aspiranti che producono la domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare ex novo il modello on line (art.5, comma 6). <p>I titoli di accesso e quelli per i quali si richiede la valutazione devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.</p> <p>I DPR 87 e 88 del 2010 hanno introdotto con la riforma della scuola secondaria di II grado i nuovi diplomi di maturità che permetteranno l’inserimento in qualità di AA.TT. in corrispondenza con i precedenti diplomi e con i titoli previsti dall’allegato C.</p> <p>In attesa che l’amministrazione fornisca ufficiali tabelle di corrispondenza, il codice da utilizzare nel modello di domanda D1 nel caso di nuovi diplomi è genericamente indicato con la sigla ALTT. N.B.: In sede di caricamento sarà necessario indicare il titolo di studio. Sarà poi il programma ad effettuare l’abbinamento con le aree.</p> <p>Il dirigente scolastico che gestisce la domanda effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.</p>	
<p>Art.1 – Nuove graduatorie e triennio di validità</p> <p>Le nuove graduatorie sono istituite per tutti i profili del personale ATA dopo l’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti, così come previsto dal nuovo CCNL 2019/2021 per il comparto Istruzione e Ricerca. I profili professionali, distinti per aree professionali, per i quali può essere effettuata la domanda sono:</p> <p>area dei collaboratori: collaboratore scolastico;</p> <p>area degli operatori: operatore dei servizi agrari, operatore scolastico;</p> <p>area degli assistenti: assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere.</p> <p>Le nuove graduatorie di istituto sostituiscono integralmente quelle del precedente triennio e hanno validità per il periodo 2024/25 – 2026/27.</p>	

<p>Le graduatorie sono formulate dal Dirigente dell'istituzione scolastica cui è destinata la domanda, con esclusione delle scuole della Regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le scuole destinatarie delle domande procedono alla valutazione delle stesse per tutti i profili professionali richiesti dagli aspiranti (indipendentemente dal fatto che presso l'istituzione scolastica stessa sia presente l'organico per i profili professionali richiesti).</p> <p>Gli aspiranti saranno inseriti nelle graduatorie in base al punteggio riconosciuto, alle preferenze e, per quanto riguarda gli assistenti tecnici, ai diversi laboratori.</p> <p>Agli aspiranti che presentano domanda di conferma verrà riconosciuto il punteggio con cui figurano nelle graduatorie in base ai titoli presentati in occasione del precedente aggiornamento (D.M. 50/2021).</p> <p>Nello scorrimento delle graduatorie di istituto di III fascia non opera alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 68/1999, in quanto l'assolvimento di tali obblighi è soddisfatto in relazione alla stipula dei contratti a tempo indeterminato o determinato mediante lo scorrimento delle graduatorie dei 24 mesi, degli elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento per i collaboratori scolastici.</p> <p>Gli aspiranti che si siano inseriti nelle graduatorie permanenti (24 mesi) sono cancellati dalle graduatorie di III fascia per il medesimo profilo.</p>	 
<p style="text-align: center;">Art.2 – Requisiti specifici di accesso</p> <p>Coloro che sono inclusi per uno o più profili professionali nelle graduatorie permanenti (24 mesi) ovvero in uno degli elenchi provinciali ad esaurimento, nel caso in cui intenda cambiare la provincia in precedenza scelta, deve presentare domanda di depreannamento dalle graduatorie provinciali per tutti i profili e, contestualmente, può presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia della nuova provincia.</p> <p>La richiesta di depreannamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento, nella nuova provincia, esclusivamente nelle graduatorie di III fascia.</p> <p>A tale fine, l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà compilando la richiesta di depreannamento.</p> <p>La richiesta di depreannamento determinerà la cancellazione, a partire dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di III fascia, dalle graduatorie provinciali della provincia di precedente inserimento.</p> <p>I requisiti (fatta eccezione per la certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, con le precisazioni di seguito evidenziate) e i</p>	 

titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Nuovi inserimenti

I titoli di studio per l'accesso ai diversi profili professionali sono quelli definiti dall'allegato A del CCNL 18 gennaio 2024, e precisamente:

A) Assistente amministrativo

- Qualsiasi diploma di maturità e **certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica***;

B) Assistente tecnico

- Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale richiesta e **certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica***. Le specificità sono quelle definite dalla tabella di corrispondenza Titoli - Laboratori di cui all'Allegato C. Per i Diplomi di Maturità conseguiti dopo la Riforma degli Ordinamenti del 2010 (DPR 87 e 88) è previsto l'utilizzo di un codice provvisorio (ALTT) che la scuola abbinerà al corrispondente laboratorio utilizzando le tabelle di confluenza dei vecchi titoli di accesso con quelli derivanti dalla nuova Riforma.

Gli aspiranti assistenti tecnici che accedono al **laboratorio di "conduzione e manutenzione autoveicoli"** devono indicare il possesso della patente D nonché la relativa abilitazione professionale "CQC persone".

Per l'accesso ai **laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"** e "termotecnica e macchine a fluido", devono indicare il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.

C) Cuoco

- Diploma di scuola secondaria di II grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e **certificazione digitale di alfabetizzazione informatica***. N.B.: il CSPI ha chiesto di modificare il titolo con Diploma di scuola secondaria di II grado rilasciato dagli istituti professionali per l'indirizzo "Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera" articolazione "enogastronomia".

D) Infermiere

- Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e **certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica***

E) Guardarobiere

- Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di II grado del "Sistema moda" e **certificazione digitale di alfabetizzazione informatica***

F) Operatore dei servizi agrari

- Attestato di qualifica professionale di:
 - Operatore agrituristico
 - Operatore agro industriale
 - Operatore agro ambientale
 - Operatore agro alimentaree **certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica***

G) Operatore scolastico

- Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali
- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "**Certificato di competenze**" relativo al **primo triennio del percorso di studi di cui al D.Lgs. 61/2017 – con promozione alla classe IV** – da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del periodo di istruzione unitamente a certificazione di competenze socioassistenziali; e **certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica**

H) Collaboratore scolastico

- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o **certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al D.Lgs. 61/2017 – con promozione alla classe IV** – da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del periodo di istruzione frequentato.
Diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, **attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.**

(*vedi pagina 8)

Personale già inserito nelle graduatorie di istituto del precedente triennio

Per coloro che erano già inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia relative al triennio 2021/2024 restano validi, ai fini dell'ammissione per i relativi profili professionali, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento nelle graduatorie medesime.



Personale inserito nelle graduatorie provinciali

Il personale **già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti** (24 mesi), negli **elenchi provinciali ad esaurimento** o nelle **graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico** (D.M. 75/2001 e D.M.35/2004) che abbia prodotto domanda di depennamento per cambiare la provincia destinata alle supplenze mantiene titolo all'inclusione nella terza fascia di istituto. In questo caso, restano validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle graduatorie/elenchi provinciali.

Personale con 30 giorni di servizio maturato prima del 25/07/2008

Mantiene titolo all'inserimento nella III fascia di istituto l'aspirante che abbia **prestato almeno 30 giorni di servizio (anche non continuativo) prima del 25 luglio 2008**, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Viene valutato **esclusivamente** il servizio prestato in scuole statali con rapporto a tempo determinato con lo Stato ovvero il servizio prestato **direttamente** con gli **Enti Locali** che erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, il personale ATA alle scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

A tale fine, mantengono la validità i titoli di studio in base ai quali l'aspirante aveva legittimamente prestato il servizio richiesto e previsto dall'ordinamento all'epoca vigente.

La corrispondenza profili professionali degli Enti Locali e del personale ATA è individuata in base alla tabella di corrispondenza definita nell'Accordo ARAN/OO.SS. del 20 luglio 2000.

Assenza del titolo di studio previsto dal nuovo ordinamento

Ai sensi del comma 10 dell'art.59 del CCNL 2019/2021, **gli aspiranti** inseriti nelle graduatorie di III fascia che

- **non siano in possesso dei requisiti di base** per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e
- **che non abbiano maturato nemmeno un giorno di supplenza** decadono dalle graduatorie.



Certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica

Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, laddove la stessa sia prevista come requisito di accesso, dovranno acquisirla **entro il 30 aprile 2025**, decorso il quale decadono dalle graduatorie stesse. **Il medesimo termine del 30 aprile 2025 si applica anche ai casi di primo inserimento** (ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter del Decreto-Legge 215/2023).


Titoli di studio esteri

I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il medesimo termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In questo ultimo caso, **l'inserimento avverrà con riserva e non produce effetto ai fini della stipula dei contratti fino allo scioglimento della riserva stessa.**


Art.3 - Requisiti generali di ammissione

Oltre ai requisiti specifici richiesti per la partecipazione al bando, gli aspiranti devono possedere, altresì, i tradizionali requisiti generali di partecipazione ai concorsi (cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro della U.E., età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 67 anni al primo settembre 2024, godimento dei diritti civili e politici, posizione regolare nei confronti del servizio di leva, ecc.).

Non può presentare domanda, ai sensi dell'art.3, chi:

- chi è escluso dall'elettorato attivo politico;
- chi è stato destituito o dispensato da **una pubblica amministrazione** per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- chi è stato dichiarato decaduto da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- chi si trova temporaneamente inabilitato o interdetto per il periodo di durata dell'inabilità o interdizione;
- coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;



- è stato collocato a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale (tale condizione vale solo per gli ex dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici).

Art.4 - Termini di presentazione della domanda

Le domande di iscrizione nella III fascia ATA devono essere presentate dal **28 maggio al 26 giugno 2024**.

L'avviso di pubblicazione e il D.M. sono pubblicati sui siti Internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito, degli Uffici Scolastici Regionali, degli Ambiti Territoriali di ciascuna Provincia, delle Istituzioni scolastiche e sul portale unico del reclutamento (INPA).

Possano essere dichiarati i titoli (di servizio o culturali) conseguiti dopo il 23/04/2021 ovvero maturati anche in precedenza ma non ancora dichiarati.

Provincia per cui si può presentare domanda per la III fascia

Il principio alla base di tutte le graduatorie è il seguente: **si può essere iscritto in una sola provincia per tutte le graduatorie e per tutti i profili professionali.**

L'aspirante **già inserito per altro profilo** nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento deve presentare la domanda **nella provincia ove è già inserito.**

Nel caso, invece, in cui intenda cambiare la provincia, l'aspirante deve obbligatoriamente chiedere il **depenamento** dalla graduatoria provinciale permanente o elenco provinciale ad esaurimento/graduatoria provinciale ad esaurimento dei collaboratori scolastici compilando il modello per il depennamento.

La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante **per tutte** le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

La richiesta di depennamento sarà indirizzata all'ambito territoriale competente e sarà inviata automaticamente dal sistema all'ambito territoriale della provincia nelle cui graduatorie l'aspirante è inserito, nello stesso momento in cui l'aspirante inoltra, con apposita funzione, la domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia, come previsto dall'art.2, comma 3.

La cancellazione avverrà con la produzione delle graduatorie definitive.



Nota Bene

Chi si **depenna dalle graduatorie permanenti** (24 mesi) di una provincia e si inserisce nella III fascia di un'altra provincia, potrà al primo aggiornamento successivo utile **inserirsi** nella graduatoria permanente della nuova provincia.

Invece, chi chiede il **depenamento dall'elenco provinciale/graduatoria ad esaurimento di collaboratori scolastici (II fascia)**, per potersi inserire nelle graduatorie d'istituto di terza fascia di una diversa provincia, **non potrà più chiedere l'inserimento** nell'elenco provinciale/graduatoria provinciale poiché queste liste sono ad esaurimento e non ci si può più inserire neanche per provincia diversa.

Di conseguenza, le domande devono essere prodotte, per la stessa e unica provincia individuata come segue:

- a. **a scelta dell'aspirante**, nel caso in cui fosse già inserito nelle graduatorie di III fascia;
- b. nella **provincia in cui l'aspirante è presente nella graduatoria 24 mesi** per un qualunque profilo professionale;
- c. nella **provincia in cui l'aspirante è presente nell'elenco provinciale a esaurimento** o nella graduatoria provinciale a esaurimento di collaboratore scolastico o di altro profilo professionale (II fascia);
- d. **a scelta dell'aspirante**, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie 24 mesi e abbia presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali;
- e. **a scelta dell'aspirante**, nel caso sia già inserito nell'elenco provinciale a esaurimento o nella graduatoria provinciale a esaurimento di collaboratore scolastico o di altro profilo professionale (II fascia) e abbia presentato domanda di depennamento;
- f. **a scelta dell'aspirante**, nel caso non sia già inserito in qualunque tipo di graduatoria per il personale ATA (nuovi inserimenti);
- g. **a scelta dell'aspirante**, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio prima del 25/07/2008 in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia inserito nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto di II fascia delle scuole di alcuna provincia;
- h. **a scelta dell'aspirante**, nel caso in cui sia già inserito esclusivamente nelle graduatorie di III fascia per il periodo 2021/2024 per la conferma nelle graduatorie per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i.



Art.5 – Modalità di presentazione delle istanze

Le domande di inserimento, aggiornamento, conferma e depennamento devono essere prodotte **esclusivamente attraverso il sistema POLIS**, previo possesso delle credenziali SPID. Tutte le informazioni utili ai fini dell'accesso

al sistema POLIS e al servizio specifico di Istanze on Line sono rinvenibili all'indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

La domanda dovrà comunque essere inoltrata ad una istituzione scolastica della provincia prescelta che avrà il compito di valutare la medesima istanza. Ricordiamo che non è possibile inoltrare domande alle scuole delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta.

Tipologia di domande:

- **Conferma:** utilizzabile **ESCLUSIVAMENTE** dall'aspirante che intende confermare i profili ed i punteggi già attribuiti nelle graduatorie del triennio precedente, senza alcun aggiornamento, anche nel caso di cambio provincia;
- **Aggiornamento:** utilizzabile dagli aspiranti già presenti nelle precedenti graduatorie che intendono aggiornare punteggi e titoli di cultura non ancora dichiarati o conseguiti successivamente alla scadenza delle domande per il precedente triennio;
- **Inserimento:** a disposizione degli aspiranti che si inseriscono ex-novo nelle graduatorie ovvero che **aggiungono** profili rispetto alle precedenti graduatorie;
- **Depennamento:** per comunicare la volontà di essere cancellati dalle graduatorie permanenti, dagli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e dalle correlate graduatorie di istituto e di voler cambiare provincia.

In ogni caso, **le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza devono essere riformulate dagli aspiranti** che presentano domanda di inserimento, aggiornamento o conferma in quanto si tratta di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Domande di inserimento

All'atto della compilazione della **domanda di inserimento** l'aspirante dovrà dichiarare, **scegliendo uno tra i seguenti codici**:

- a. di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/o i profili richiesti in alcuna provincia (**non presente nelle graduatorie di I e II fascia**);
- b. di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato **per altro profilo** professionale



della medesima provincia (***iscritto nelle graduatorie 24 mesi per altro profilo***);

- c. di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia (***inserito nella II fascia per altro profilo***);
- d. di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie (***depennamento da graduatoria 24 mesi per il medesimo o altro profilo***);
- e. di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie (***depennamento dalla II fascia per il medesimo o altro profilo***);
- f. di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto (***inserito nelle precedenti graduatorie di III fascia per il medesimo profilo***);
- g. di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia (***di aver il requisito dei 30 giorni di servizio maturati prima del 25/07/2008 e di non essere già inserito nelle graduatorie 24 mesi, negli elenchi provinciali e nelle correlate graduatorie di istituto di I e di II fascia***).

Domande di conferma

Nella domanda di conferma l'aspirante deve dichiarare:

- a. **di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di III fascia** del triennio 2021/2024 per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i;
- b. **di mantenere per il triennio 2025/2027**, per tutti i profili, la valutazione maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio 2021/2024;

c. di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento.

Scelta delle scuole

Nella domanda l'aspirante esprime anche la scelta di un massimo di 30 scuole della provincia ai fini dell'inclusione nelle relative graduatorie di istituto di III fascia.

Nel limite delle 30 scuole deve essere compresa anche la scuola a cui è indirizzata la domanda.

In assenza di indicazione della scelta delle scuole, il sistema attribuirà automaticamente la sola istituzione destinataria della domanda ai fini dell'inserimento nella III fascia di istituto.

Trattandosi di graduatorie triennali, l'indicazione delle 30 istituzioni scolastiche è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie del precedente triennio e che presentano domanda di aggiornamento o di conferma.



Art.6 – Validità e controlli

Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa riferimento esclusivo ai dati riportati dall'aspirante nella domanda per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione, la posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il profilo di assistente tecnico e le eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.

I **controlli in merito** alla dichiarazione degli aspiranti sono effettuati dall'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro. I controlli riguarderanno tutte le graduatorie in cui l'aspirante è incluso.

Sulla base dei controlli effettuati il Dirigente scolastico:

- **effettua la convalida a sistema dei dati inseriti** nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato;
- in **caso di esito negativo**, adotta il provvedimento di esclusione o di rideterminazione dei punteggi e della posizione assegnata all'aspirante, comunicando il provvedimento di esclusione o di



rideterminazione alle scuole indicate nell'istanza dall'interessato. Restano, in ogni caso, al Dirigente scolastico della scuola che ha effettuato i controlli, le determinazioni relative alla eventuale responsabilità penale dell'aspirante ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000.

N.B.: La convalida, in sede di verifica, dei titoli dichiarati comporta la validazione degli stessi anche per i periodi di vigenza delle graduatorie dei trienni successivi.

Il servizio prestato dall'aspirante senza il prescritto titolo di studio o sulla base di dichiarazioni mendaci sarà dichiarato **come prestato di fatto e non di diritto senza l'attribuzione di alcun punteggio**.

Il servizio prestato nelle scuole statali fino al 31 dicembre 1999, in base a rapporto di impiego con gli Enti Locali (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato), viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato, purché prestato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente (art.1, comma 4).

È, altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa convenzione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, della durata minima di tre mesi fino ad un massimo di 8 mesi, anche se i progetti sono stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione (art.1, comma 1).



Art.7 – Nullità della domanda e esclusione


È prevista l'esclusione dalle graduatorie nei casi in cui:


- l'aspirante risulti privo dei requisiti generali e specifici di ammissione (artt.2 e 3);
- l'aspirante che abbia presentato il modulo di domanda in più di una provincia;
- l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- l'aspirante che abbia prodotto autodichiarazioni mendaci e/o documentazioni false.

Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L'amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione



<p>Le autodichiarazioni mendaci comportano oltre l'esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento anche l'irrogazione delle sanzioni penali di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art.8 – Ricorsi</p> <p>È prevista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Avverso l'esclusione, la nullità della domanda ovvero i punteggi è ammesso il reclamo al Dirigente scolastico della scuola in cui si è presentata l'istanza. Il reclamo deve essere prodotto entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nello stesso termine di 10 giorni può essere prodotta domanda di correzione degli errori materiali.</p> <p>La pubblicazione delle graduatorie dovrà avvenire contestualmente nell'ambito di ciascuna provincia. A tal fine, il competente Ufficio Territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.</p> <p>Successivamente alla pubblicazione definitiva, le graduatorie sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.</p> <p>Gli aspiranti che hanno prodotto ricorso avverso i provvedimenti di nullità o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e sulla base del provvedimento giurisdizionale non definitivo favorevole sono iscritti con riserva nella graduatoria.</p> <p>N.B.: per le eventuali contestazioni relative al contratto di assunzione ovvero alla mancata proposta di contratto di lavoro, i reclami sono inoltrati al Dirigente Scolastico dell'Istituto in cui si è verificata la fattispecie.</p>	
<p style="text-align: center;">Art.9 – Procedura informatica per disponibilità degli aspiranti</p> <p>Le scuole, prima di attivare la procedura di convocazione, verificano sul sistema se gli aspiranti a supplenza sono totalmente inoccupati, parzialmente occupati ovvero possono completare l'orario secondo l'art. 4 del D.M. 430/2000 (<i>completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico</i>), oppure se occupati con supplenza temporanea con possibilità di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche ed oltre.</p> <p>L'utilizzo della procedura informatica preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa.</p>	

<p>La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.</p>	
<p style="text-align: center;">Art.10 – Criteri e modalità di interpello</p> <p>Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.</p> <p>Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.</p> <p>Il messaggio inviato all'aspirante dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta, e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data di inizio, la durata, l'orario settimanale distinto con i singoli giorni di impegno; • il termine del giorno e l'ora in cui deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro; • le indicazioni per poter contattare la scuola da parte degli aspiranti; • l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati (in caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti); • la data in cui sarà assegnata la supplenza in modo che trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione. 	<div style="text-align: right;">  </div>
<p style="text-align: center;">Art.11 – Norme finali e di rinvio</p> <p>L'eventuale servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale ATA (PR 588/1985) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (DPR 420/1974) è considerato come prestato nei vigenti, corrispondenti, profili professionali.</p> <p>Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.</p> <p>Il D.M. sostituisce integralmente il precedente D.M.50/2021</p>	

N.B.: Valutabilità di alcuni servizi

I servizi prestati presso **Poste e Telecomunicazioni**, sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati **fino al 31.12.1993**.

I servizi prestati presso **Ferrovie dello Stato**, sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 13.06.1985.

I servizi prestati presso **Azienda di Stato Servizi telefonici**, sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati **fino al 13.12.1992**.

Qualsiasi tipo di servizio prestato nelle **scuole comunali** a partire dal 01/01/2000 è valutato punti di 0,60 per ogni anno.

Fino all'anno accademico 2002/2003, il servizio effettivo prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle **Accademie, nei Conservatori di musica e negli Istituti Superiori delle industrie Artistiche dello Stato** è considerato valido e come tale valutato. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

Per **Amministrazioni statali** si intendono le amministrazioni centrali di cui all'elenco pubblicato annualmente a cura dell'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.1, comma 3, della L.31/12/2009, 196.

Per **Enti Locali** si intendono ai sensi dell'art.2, comma 1, D.Lgs.267/2000, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.